



**EMANUELA
PASETTO
AVVOCATO**

VIA SANTA FELICITA 10 TEL.045590877 FAX 04580326 e-mail: avv. emanuelapasetto@gmail.com 37121 VERONA

Un problema, non ancora sufficientemente dibattuto, ma certamente attuale, è quello concernente la risarcibilità dei danni di natura non patrimoniale subiti da proprietari di animali (per lo più d'affezione), a seguito della morte o comunque del ferimento del proprio pet che non siano derivati da atti volontari, bensì da condotte colpose.

In quest'ambito la casistica concerne soprattutto l'uccisione o ferimento colposo di animali ad opera di altri animali non adeguatamente custoditi ovvero i danni subiti dai pets a seguito di investimento stradale. Queste tipologie peraltro non esauriscono le ipotesi di condotte antiggiuridiche a cui possa conseguire la morte o il ferimento di un animale; esse rappresentano, semplicemente, la maggioranza dei casi trattati nelle aule giudiziarie.

Partendo dalla prima ipotesi, ovvero quella di animali uccisi o feriti a seguito dell'aggressione da parte di altri animali, è pacifico che nessuna norma penale risulta violata in tale ipotesi. Fino al 1981, era ipotizzabile il reato di cui all'art. 672 c.p. (omessa custodia di animali pericolosi) ma detto reato è stato depenalizzato ed è ora punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 258 €. L'antigiuridicità della condotta deriva altresì dal disposto dell'art. 2052 del codice civile a norma del quale "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile per i danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito". Non è di poco conto, ai fini risarcitori conseguenti all'illecito, il fatto che lo stesso sia di natura penale ovvero amministrativa. Nel primo caso infatti il soggetto danneggiato ha l'indiscutibile diritto a reclamare il danno morale, ovvero un danno, squisitamente di natura non patrimoniale, consistente essenzialmente nell'afflizione, nel turbamento d'animo, ecc.

Viceversa l'esistenza di un illecito amministrativo (così come di un illecito civile) non è idonea a far sorgere in capo al soggetto danneggiato "automaticamente" tale tipo di danno.

Poiché nel nostro ordinamento manca la figura di reato che si potrebbe definire di "animalicidio colposo" così come manca il reato che potrebbe definirsi di "lesioni colpose di animali", nessuna norma penale, come detto, risulta violata.

La domanda quindi che va posta è "quali sono i danni che il proprietario (o chi ha la custodia di un animale) è tenuto a risarcire in conseguenza della sua condotta? Ed è qui che nasce la vexata quaestio ...

La problematica giuridica nasce dall'interpretazione dell'art. 2059 del codice civile secondo cui, il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Si può affermare che l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, a partire dal 2003 è quello secondo cui, al di fuori delle ipotesi di reato, il danno non patrimoniale, definito abitualmente "esistenziale" può essere liquidato purchè vengano lesi interessi "di rilevanza costituzionale".

Quanto ai giudici di merito, non vi è univocità nelle decisioni, pur relative a casi pressoché identici. Ad esempio il Tribunale di Roma, sez. IX con sentenza emessa il 17.4.2002, riconosceva, per lo meno in astratto, il diritto per il proprietario di un cane sbranato da un altro cane, a vedersi risarcito il danno esistenziale purchè fosse in concreto allegato e provato un peggioramento della sua qualità della vita. In tale sentenza si afferma "non v'è dubbio che la relazione affettiva con e per l'animale possa avere rilevanza sul piano della tutela aquiliana, potendo richiedere che questa si estenda al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della perdita di un affetto che può essere annoverato tra i beni della personalità".

Lo stesso tribunale di Roma, peraltro, in un caso identico (cane ucciso a seguito dell'aggressione da parte di un altro cane) con sentenza emessa il 21 marzo 2005, negava il diritto al risarcimento "del danno esistenziale d'affezione". Secondo i giudici romani, in particolare "gli interessi della persona di rango costituzionale sono i diritti fondamentali dell'individuo, quelli cioè rientranti nel nucleo primigenio della tutela della persona, inalienabili e incoercibili" e tra questi non rientra certamente l'affezione, pur intensa, che si possa provare per un animale".

Quanto ai giudici di pace, è da segnalare, la sentenza del giudice di pace di Verona n. 3562/06 con la quale è stato riconosciuto tale danno (reclamato dal proprietario di un cucciolo di cane sbranato da un altro cane), facendolo rientrare nel danno alla salute "più in particolare nella dimensione psico-affettiva di detto valore, costituzionalmente garantito".

Ciò che finora si è detto nell'ambito dell'uccisione colposa di animali determinata dall'aggressione di uno o più animali a danno di altri, può estendersi ad ogni ipotesi di uccisione o lesioni colpose di animali e quindi, come detto, l'altro ambito in cui frequentemente si verificano detti eventi è quello della circolazione stradale. La norma applicabile è quella di cui all'art. 2054 del codice civile secondo cui il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno



prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo stesso se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Molto interessante, è, al riguardo, la sentenza n. 179/2007 con la quale il giudice di pace di Ortona, in un caso in cui un cane era rimasto ucciso a seguito di investimento stradale, ha configurato il pregiudizio non patrimoniale subito dal proprietario dell'animale deceduto per la condotta colposa altrui come “mancato guadagno esistenziale”, ovvero rinuncia forzata all'intensa relazione affettiva che si era creata fra il pet e la sua famiglia “umana”.

Il Supremo Collegio, invece, con sentenza n. 14846 del 27.6.2007, trattando un'ipotesi di morte di un cavallo a seguito di un incidente stradale ha negato che la perdita di un animale d'affezione possa essere considerata come danno esistenziale consequenziale alla “lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta”.

In realtà, leggendo la motivazione della sentenza, si può osservare che la Corte lascia comunque uno spiraglio alla risarcibilità di tale danno affermando subito dopo che “la parte che domanda la tutela di tale danno ha l'onere della prova sia per l'an che per il quantum debeatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della qualità della vita”.

** *** **

Come si può notare, vi sono quindi due orientamenti del tutto contrapposti, l'uno a favore del riconoscimento del danno esistenziale da liquidarsi a chi subisca la perdita di un animale per la condotta colposa altrui, l'altro invece che nega tale diritto sul presupposto della mancata lesione di valori costituzionalmente garantiti.

Se si applicasse rigidamente la tesi della mancata rilevanza costituzionale del rapporto d'affezione che si crea fra un essere umano e il suo pet e della conseguente non risarcibilità del danno esistenziale, ciò potrebbe portare a conseguenze davvero aberranti, quali quello di negare qualsivoglia tipo di risarcimento al proprietario, ad esempio, di un animale privo di valore economico ucciso a seguito della condotta colposa altrui.

Vi è dunque la speranza che si vada affermando la tesi, per ora negata dalla Cassazione, ma espressa, come visto, da alcuni giudici di merito secondo cui la relazione affettiva con e per l'animale può essere annoverato tra i beni (costituzionalmente protetti) della personalità.

Una risposta si auspica positiva potrebbe arrivare dall'attesissima decisione delle sezioni unite della corte di cassazione a cui sono state rimesse con sentenza 4712 /08. Vari quesiti relativi al danno esistenziale uno dei quali concernente l'uccisione colposa dell'animale d'affezione .

Sarebbe comunque auspicabile che il legislatore intervenisse nuovamente nella materia della tutela penalistica degli animali, introducendo sia il reato di animalicidio colposo che quello di lesione colposa di animali. Ciò consentirebbe al proprietario dell'animale “vittima” di vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale, senza dover in alcun modo “forzare” la lettura della carta costituzionale.

Venendo, infine, al problema di chi può reclamare il risarcimento del danno per la perdita di un animale d'affezione, si condivide pienamente l'impostazione della sentenza del 15.6.1994 della Pretura di Rovereto secondo cui il concetto di proprietà di un essere vivente, capace di comportamenti affettivi e di interrelazioni soggettive, deve essere ricercato al di là del mero dato attinente la formale intestazione dell'animale stesso. Quindi, ad esempio, nel caso in cui l'animale vittima della condotta colposa altrui viva nell'ambito di una famiglia, ciascuno dei componenti della famiglia stessa avrà pieno titolo per richiedere il risarcimento dei danni subiti proprio per il tipo di rapporto “parafamiliare” che viene a costituirsi tra animale di compagnia e chi con lo stesso viva abitualmente” (ordinanza 21.1.2000 tribunale monocratico di Soave – Verona).

Per concludere, il legislatore del 2004, pur avendo introdotto norme che garantiscono una tutela molto più pregnante per gli animali, ha perso un'importante occasione, ovvero quella di prevedere, come autonome figure di reato, l'uccisione e il ferimento colposo di animali.

Si confida che tale vuoto normativo sia presto colmato così consentendo alle “vittime” di ottenere il risarcimento dell'indiscutibile danno morale subito. Comunque, anche in assenza di tale modifica, occorrerà proseguire nella strada di convincere i giudici che la relazione affettiva fra l'uomo e il suo pet è da ritenersi un bene della personalità e come tale costituzionalmente garantito, così consentendo di ottenere un risarcimento che, con un'interpretazione invece restrittiva, dovrebbe essere negato, con conseguenze, prima facie aberranti.

Verona, 13 ottobre 2008